Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 10 gennaio 2005

COMUNE DI FRANCOLISE - (Provincia di Caserta) - **Statuto comunale integrato e modificato ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dal consiglio comunale con delibera n° 36 dell'11 novembre 2004, pubblicata all'albo pretorio comunale dal 12/11/2004 al 27/112004 e divenuta esecutiva il 23/11/2004 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000.**

INDICE

**Titolo I - Principi fondamentali**

Art. 1 – Definizione
Art. 2 – Autonomia
Art. 3 – Territorio
Art. 4 – Sede
Art. 5 – Stemma, gonfalone, fascia tricolore, distintivo del sindaco
Art. 6 – Pari opportunità
Art. 7 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi
Art. 8 – Conferenza stato-città-autonomie locali
Art. 9 – Tutela dei dati personali

**Titolo II - Organi istituzionali del comune**
**(Consiglio – Giunta – Sindaco – Presidente del consiglio comunale)**

**Capo I - Organi e loro attribuzioni**

Art.10 – Definizione

**Capo II - Consiglio comunale**

Art. 11 – Elezione, composizione, presidenza, consigliere anziano, competenze
Art. 12 – Consiglieri comunali, convalida, programma di governo
Art. 13 – Funzionamento
Art. 14 – Dimissioni e decadenza
Art. 15 – Sessioni del consiglio
Art. 16 – Esercizio della potestà regolamentare
Art. 17 – Commissioni consiliari permanenti
Art. 18 – Costituzione di commissioni speciali
Art. 19 – Indirizzi per le nomine e le designazioni

**Capo III - Sindaco e giunta**

Art. 20 – Il sindaco
Art. 21 – Attribuzioni di amministrazione
Art. 22 – Attribuzioni di vigilanza
Art. 23 – Attribuzioni di organizzazione
Art. 24 – Il vicesindaco
Art. 25 – Mozione di sfiducia
Art. 26 – Dimissioni e impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco
Art. 27 – Delegati del sindaco
Art. 28 – Divieto generale di incarichi e consulenze, obbligo di astensione
Art. 29 – Nomina della giunta
Art. 30 – La giunta, composizione e presidenza
Art. 31 – Competenze della giunta
Art. 32 – Funzionamento della giunta
Art. 33 – Cessazione dalla carica di assessore

**Capo IV - Il presidente del consiglio comunale**

Art. 34 – Elezione
Art. 35 – Attribuzioni e prerogative del presidente del consiglio comunale

**Titolo III - Istituti di partecipazione – Difensore civico**
**Capo I - Partecipazione dei cittadini – Riunioni – Assemblee – Consultazioni – Istanze e proposte**

Art. 36 – Partecipazione dei cittadini
Art. 37 – Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 38 – Diritti delle associazioni
Art. 39 – Associazione e partecipazione
Art. 40 – Albo delle associazioni
Art. 41 – Riunioni e assemblee
Art. 42 – Consultazioni
Art. 43 – Istanze e proposte

**Capo II - Referendum**

Art. 44 – Azione referendaria
Art. 45 – Disciplina del referendum
Art. 46 – Effetti del referendum

**Capo III - L'istituto del difensore civico**

Art. 47 – Nomina
Art. 48 – Cause di ineleggibilità ed incompatibilità, decadenza e revoca
Art. 49 – Funzioni
Art. 50 – Modalità dell'intervento

**Titolo IV - Attività Amministrativa**

Art. 51 – Albo pretorio
Art. 52 – Svolgimento dell'attività amministrativa

**Titolo V - Patrimonio – Finanza – Contabilità**

Art. 53 – Demanio e patrimonio
Art. 54 – Ordinamento finanziario e contabile
Art. 55 – Revisione economico-finanziaria

**Titolo VI - I servizi**

Art. 56 – Forma di gestione
Art. 57 – Gestione in economia
Art. 58 – Aziende speciali
Art. 59 – Istituzioni
Art. 60 – Società
Art. 61 – Concessione a terzi

**Titolo VII - Forme di associazione e di cooperazione – Accordi di programma**

Art. 62 – Convenzioni
Art. 63 – Accordi di programma

**Titolo VIII - Uffici e personale – Segretario comunale**
**Capo I - Uffici**

Art. 64 – Principi strutturali e organizzativi
Art. 65 – Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 66 – Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 67 – Diritti e doveri dei dipendenti

**Capo II - Personale direttivo**

Art. 68 – Direttore generale
Art. 69 – Compiti del direttore generale
Art. 70 – Funzioni del direttore generale
Art. 71 – Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 72 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 73 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 74 – Collaborazioni esterne
Art. 75 – Ufficio di indirizzo e di controllo

**Capo III - Segretario comunale – Vicesegretario**

Art. 76 – Segretario comunale
Art. 77 - Funzioni del segretario comunale
Art. 78 – Vicesegretario comunale

**Titolo IX - La responsabilità**

Art. 79 – Responsabilità verso il comune
Art. 80 – Responsabilità verso terzi
Art. 81 – Responsabilità dei contabili

**Titolo X - Disposizioni finali**

Art. 82 – Pubblicazione – Entrata in vigore
Art. 83 – Modifiche dello statuto

Allegati
Allegato “A” – Stemma del Comune di Francolise
Allegato “B” – Gonfalone del Comune di Francolise

## TITOLO I

## PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1

### Definizione

1. Il Comune di Francolise è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

### Art. 2

### Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione, garantendo la partecipazione delle minoranze ed assicura la partecipazione popolare.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, dei valori storici, delle tradizioni locali, del patrimonio storico-artistico-archeologico e socio-culturale. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni disciplinandone l'utilizzo e prevedendone la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

8. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed amministrative.

### Art. 3

### Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n°1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Esso confina con i Comuni di Teano, Calvi Risorta, Sparanise, Pignataro Maggiore, Grazzanise e Carinola.

3. Il territorio del Comune di Francolise è costituito dal capoluogo e dalle frazioni di S. Andrea del Pizzone, Ciamprisco e Montanaro.

### Art. 4

### Sede

1. La sede del Comune è sita in via Vittorio Emanuele, 11. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la sede comunale si riuniscono, ordinariamente, tutti gli Organi e le Commissioni Comunali.

2. Solo in via eccezionale e per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli Organi e Commissioni Comunali in altra sede.

**Art. 5**

**Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco**

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

**Art. 6**

**Pari opportunità**

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001, riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 165/2001.

b) Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica;

c) Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

**Art. 7**

**Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.**

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte anche i responsabili dei servizi medesimi.

3. Possono essere previste altre forme di interventi in altri campi dell'assistenza sociale con le stesse modalità stabilite ai commi precedenti.

**Art.8**

**Conferenza Stato-Città-Autonomie locali**

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

**Art. 9**

**Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

## TITOLO II

## ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

## (Consiglio - Giunta - Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale)

### CAPO I

### ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

**Art. 10**

**Definizione**

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco nonché il Presidente del Consiglio Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale che rappresenta l'intera comunità è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo, dura in carica cinque anni e viene eletto secondo la normativa vigente.

3. La Giunta è organo esecutivo nella gestione amministrativa del Comune.

4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio Comunale ed è Organo competente a convocare e presiedere lo stesso secondo le previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

### CAPO II

### CONSIGLIO COMUNALE

**Art. 11**

**Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano – Competenze**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale eletto, in sede di prima attuazione, nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto e, in seguito, nella prima seduta successiva alle elezioni. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 267/2000 e, in caso di parità, dal più anziano di età.

4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

**Art. 12**

**Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo**

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. I diritti e i doveri dei consiglieri comunali sono quelli previsti dalla legge, dal presente statuto e dall'apposito regolamento

comunale. Essi sono tenuti, comunque, al segreto d'ufficio quando ciò é previsto da legge e/o regolamenti.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, ad esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II - Titolo III del D.Lgs. 267/2000, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vicesindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il consiglio comunale ha la facoltà di presentare eventuali emendamenti al programma di cui al precedente comma 5 e su di esso si esprime con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

9. Nella prima seduta saranno formati i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza. Il regolamento stabilisce le modalità di formazione, composizione e funzionamento degli stessi, nonché deve prevedere la eventuale costituzione del gruppo misto del quale potranno far parte i consiglieri comunali che non si riconoscono in alcun gruppo regolarmente costituito e che, comunque, dovrà essere formato da almeno due consiglieri comunali. Finché non saranno nominati i capigruppo consiliari, le comunicazioni di cui all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 saranno fatte ai consiglieri anziani delle liste presenti in consiglio comunale.

**Art. 13**

**Funzionamento**

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio eletto nel territorio comunale, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.

Nei termini di cui sopra non viene computato né il giorno di consegna, né quello di riunione del consiglio.

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di:

- n. otto (8) Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n. sei (6) Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in caso di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e si intende capogruppo di ciascuna lista:

a) il capogruppo eletto dai consiglieri dei gruppi medesimi;

b) in mancanza di designazione, viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo così come definito dall'art. 11 del presente Statuto.

3. E' istituita presso il Comune di Francolise la conferenza dei capigruppo la cui disciplina, funzionamento e specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

La conferenza dei capigruppo è convocata dal presidente del consiglio comunale per l'organizzazione dei lavori del consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del comune.

4. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

**Art. 14**

**Dimissioni e Decadenza**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N.267/2000. La formalizzazione delle dimissioni può avvenire o nella seduta consiliare, o con la consegna al servizio postale, o, ancora, con il diretto deposito presso il Segretario Comunale.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7/8/1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

**Art. 15**

**Sessioni del Consiglio**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della verifica degli equilibri di bilancio

3. Le sessioni straordinarie possono aver luogo in qualsiasi momento.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni viene indetta dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

5. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purchè di competenza consiliare.

6. La convocazione è effettuata secondo le disposizioni sancite dal Regolamento dell'organo consiliare.

7. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre non computandosi nel termine né il giorno di consegna dell'avviso, né quello di riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da notificarsi almeno 24 ore prima.

8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

**Art. 16**

**Esercizio della potestà regolamentare**

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nell'ufficio di segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

**Art. 17**

**Commissioni consiliari permanenti e temporanee**

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti nominate con voto limitato e assicurando la presenza in esse della minoranza.

2. Il consiglio comunale può istituire, altresì, commissioni consultive temporanee aventi la finalità di esprimere pareri su specifiche questioni. Di tali commissioni, nominate con gli stessi criteri di cui al comma 1, possono far parte anche cittadini non rivestenti la carica di consigliere comunale, ma che hanno i requisiti per essere eletti a tale carica.

3. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina la composizione delle commissioni, il suo funzionamento, le procedure per la nomina, le modalità per la formulazione dei pareri su proposte, studi, iniziative.

4. I presidenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da un esperto designato dal consiglio comunale.

5. Il presidente del consiglio comunale ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle commissioni.

6. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e, "ratione materiae", degli assessori competenti e/o dei titolari degli uffici e servizi comunali.

7. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salva diversa, motivata decisione adottata a maggioranza dalla commissione stessa.

**Art. 18**

**Costituzione di commissioni speciali**

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente fermo restando che venga

assicurata la presenza del rappresentante, all'interno della stessa commissione speciale, del gruppo di minoranza cui non appartiene il presidente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

**Art. 19**

**Indirizzi per le nomine e le designazioni**

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

**CAPO III**

**SINDACO E GIUNTA**

**Art. 20**

**Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli è membro del Consiglio Comunale davanti al quale, nella seduta di insediamento, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

8. Il Sindaco, e chi ne fa legalmente le veci, esercita funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

9. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione delle legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. del 6 febbraio 1981, n. 66.

**Art. 21**

**Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli assessori ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

d) adotta le ordinanze indifferibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

h) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6. del D.Lgs. 267/2000.

**Art. 22**

**Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

**Art. 23**

**Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, sebbene non ne assuma la presidenza, e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

**Art. 24**

**Il Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, nonché in caso di sua sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

3. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

**Art. 25**

**Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco, depositata presso la segreteria comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Sindaco e la Giunta cessano immediatamente dalla carica ed il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

**Art. 26**

**Dimissioni e impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco**

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

**Art. 27**

**Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza nel rispetto dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 28**

**Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione**

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

**Art. 29**

**Nomina della Giunta**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

**Art. 30**

**La Giunta - Composizione e presidenza**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sei (6) assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di tre (3). Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

**Art. 31**

**Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale e dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

**Art. 32**

**Funzionamento della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

### Art. 33

### Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

## CAPO IV

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Art. 34

### Elezione

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni o, in caso di prima attuazione, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente che dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale è componente di diritto delle Commissioni Consiliari permanenti.

4. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare e di Consigliere Regionale e/o Provinciale.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale non può presiedere la seduta nella quale viene posta in discussione e votazione la proposta di revoca che lo riguarda. La seduta verrà presieduta dal Consigliere Anziano non ricoprente la carica di Presidente del Consiglio.

### Art. 35

### Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio Comunale e ne ha la rappresentanza giuridica.

2. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) convoca – di concerto con il Sindaco – il Consiglio Comunale, lo presiede e ne dirige le attività; garantisce una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni all'ordine del giorno;

b) coordina l'attività delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali;

c) coordina – d'intesa con i capigruppo consiliari – l'attività del Consiglio Comunale;

d) collabora con il Sindaco e con la Giunta per le attività del Consiglio Comunale, quando la convocazione è richiesta da questi per la discussione e l'approvazione di atti fondamentali di competenza del Consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto;

e) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme con il Segretario Comunale;

f) attesta, a richiesta dei consiglieri, la loro partecipazione al Consiglio stesso;

g) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi della Polizia Municipale;

h) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri e l'attestazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

i) convoca – di concerto con il Sindaco – il Segretario Comunale e i funzionari apicali del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.

3. Egli è tenuto a riunire il Consiglio – in un termine non superiore a 20 giorni – quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste dopo avere accertato che le stesse siano di competenza del Consiglio Comunale.

4. Egli ha diritto di ricevere l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta Comunale contestualmente ai capigruppo consiliari.

5. Egli riceverà – per le sue attività – ove previsto, il trattamento economico in base alla legislazione vigente.

## TITOLO III

## ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

### CAPO I

### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

#### Art. 36

#### Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi e anche di tutti i cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel comune, così come previsto dall'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. Le modalità di accesso agli atti sono stabilite con apposito regolamento informato ai principi di cui alla citata legge 241/90.

#### Art. 37

#### Consiglio comunale dei ragazzi

1. Allo scopo di consentire ai minori di partecipare all'attività dell'ente, può essere disposta, d'intesa con le autorità scolastiche, la costituzione del "Consiglio comunale dei ragazzi", da intendere come organismo consultivo e propositivo nei settori di attività che interessano i giovani e, in particolare, in materia di pubblica istruzione, tempo libero, sport e attività ricreative in genere.

2. Le modalità di costituzione dell'organismo previsto dal precedente comma, i criteri di funzionamento dello stesso e le altre condizioni operative formeranno oggetto di apposito regolamento.

#### Art. 38

#### Diritti delle associazioni

1. Il Comune garantisce a tutte le forme associative incluse nell'Albo:

a) il diritto di svolgere un ruolo propositivo mediante presentazione di istanze, petizioni, proposte di deliberazioni e altri mezzi presso le amministrazioni del Comune, delle proprie aziende e istituzioni dei concessionari di pubblici servizi comunali;

b) il diritto di essere ascoltate su tutte le questioni affrontate dagli organi istituzionali dell'Amministrazione e comunque su quelli aventi carattere di competenza riconosciuta per categoria ad ogni singola associazione;

c) il diritto di intervenire su esplicita convocazione e con diritto di parola alle apposite riunioni.

2. E' riconosciuta alle associazioni portatrici di interessi pubblici collettivi e diffusi la possibilità di avvalersi in ogni circostanza di tutti i diritti di cui al comma 1.

3. Il Comune mette a disposizione delle associazioni iscritte all'Albo mezzi finanziari e organizzativi nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle risorse disponibili.

**Art. 39**

**Associazione e partecipazione**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'incentivazione prevista negli articoli successivi al fine di dare riconoscimento alle istanze di partecipazione del cittadino singolo o associato alla gestione dell'Ente Locale.

2. Sarà conferita importanza primaria alle associazioni portatrici di interessi diffusi quali:

a) la promozione della cultura e della pace;

b) la difesa dell'ambiente;

c) la tutela della salute, del patrimonio turistico e delle tradizioni storiche locali;

d) l'assistenza sociale;

e) lo sport e le attività creative;

f) la formazione morale e sociale dei giovani e degli adulti.

3. I rapporti e le modalità per la valorizzazione e promozione delle suddette forme associative sono disciplinate dal presente statuto.

**Art. 40**

**Albo delle associazioni**

1. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni secondo le modalità stabilite dallo statuto allo scopo di:

a) organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica comunale;

b) valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti e organizzare il territorio;

c) promuovere la costituzione di altri organismi associati, comitati e rappresentanze di base nel contesto della comunità comunale;

2. Hanno diritto a far parte dell'Albo tutte le associazioni legalmente costituite operanti nel territorio comunale, sia in via esclusiva, sia quali articolazioni di organismi presenti a livello più ampio di quello comunale. Hanno inoltre diritto a far parte dell'Albo le rappresentanze di base costituite previa convocazione di assemblea adeguatamente pubblicizzata.

3. L'iscrizione all'Albo viene decretata dal Sindaco e registrata a cura del Segretario comunale.

4. L'Albo si articola in categorie di associazioni aventi prevalentemente le seguenti finalità:

a) pace;

b) ambiente;

c) tutela degli animali;

d) consumatori;

e) cultura;

f) assistenza sociale;

g) rappresentanza dei cittadini immigrati;

h) comitati di quartiere, di frazioni;

i) sindacati dei lavoratori dipendenti;

j) associazione delle categorie produttive;

k) tempo libero, sport;

l) movimenti formativi ed educativi.

**Art. 41**

**Riunioni e assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

**Art. 42**

**Consultazioni**

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni possono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

**Art. 43**

**Istanze e proposte**

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da cinquecento (500) elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

## CAPO II

## REFERENDUM

### Art. 44

### Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

d) sullo statuto comunale;

e) sul regolamento di funzionamento del consiglio comunale;

f) sul Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

### Art. 45

### Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

### Art. 46

### Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

## CAPO III

## L'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

### Art. 47

### Nomina

1. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di nominare il Difensore Civico, con voto limitato ad una preferenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Nel caso non si raggiunga tale quorum, nella successiva votazione, da tenersi nel termine di trenta giorni, per la nomina è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e, laddove nessuno dovesse ottenere tale maggioranza, si procederà, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati più anziani che hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto quello che consegue più voti. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il Difensore Civico viene scelto tra le persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale.

4. Il Difensore Civico può essere rieleggibile una sola volta e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio che lo ha eletto.

**Art. 48**

**Cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Decadenza e revoca**

1. Non sono eleggibili nè designabili a Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei Consigli regionali, provinciali e comunali;

b) il Presidente ed i componenti degli organi elettivi delle ASL nonchè degli organi istituzionali del Comune, delle proprie aziende ed istituzioni, dei concessionari di pubblici servizi comunali;

c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di Partiti ed Associazioni Sindacali;

d) i membri del Comitato Regionale di Controllo;

e) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni ed Enti ad essa dipendenti;

f) gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti ed aziende pubbliche, imprese, che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

g) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con il Comune;

h) i parenti ed affini, entro il quarto grado, degli amministratori comunali;

i) i ministri del culto.

2. Il Difensore Civico decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente o per perdita dei requisiti per l'eleggibilità al Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su proposta di un elettore del Comune. Può essere infine revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio comunale per gravi inadempienze al dovere d'ufficio.

**Art. 49**

**Funzioni**

1. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, delle aziende ed istituzioni comunali, dei concessionari di pubblici servizi comunali.

2. Il Difensore Civico interviene per la tutela di tutti i cittadini in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi del Comune, delle aziende ed istituzioni comunali, dei concessionari di pubblici servizi comunali. In particolare assume tutte le iniziative necessarie per la piena attuazione delle norme del presente Statuto, con particolare riguardo alle informazioni ed accesso ai documenti amministrativi, alla responsabilità del procedimento ed all'istruttoria pubblica.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Difensore Civico deve poter accedere, senza limitazione alcuna agli atti del comune, delle aziende e istituzioni comunali e, in nessun caso, può essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione della propria attività contenente anche eventuali pareri o proposte. Il Consiglio pone la relazione all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva utilmente convocata ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.

5. L'ufficio del Difensore Civico è onorario e gratuito. A titolo di rimborso forfetario è corrisposto al Difensore Civico l'assegno annuo di Euro 1.000,00 che sarà iscritto in apposito capitolo del bilancio comunale.

**Art. 50**

**Modalità dell'intervento**

1. Il Difensore Civico interviene a sollecitazione di cittadini singoli o associati, ovvero di propria iniziativa.

2. Quando, effettuati gli opportuni accertamenti, vengono ravvisati fatti o comportamenti in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento e in violazione della vigente normativa, egli segnala agli organi competenti le disfunzioni riscontrate, precisa le modalità operative per sanarle e sollecita che si provveda in conformità. Nell'esercizio delle sue funzioni può stimolare l'azione disciplinare.

3. Le strutture organizzative e gli organi sottoposti alla sua vigilanza sono tenuti a prendere formalmente atto delle sue segnalazioni ed a conformarsi al contenuto delle medesime. Qualora decidano di discostarsene dovranno fornire idonea documentazione scritta.

## TITOLO IV

## ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

### Art. 51

### Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

### Art. 52

### Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

## TITOLO V

## PATRIMONIO - FINANZA – CONTABILITA'

### Art. 53

### Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

### Art. 54

### Ordinamento finanziario e contabile

1. L 'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### Art. 55

### Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 54, disciplina, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

## TITOLO VI

## I SERVIZI

### Art. 56

### Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 59.

### Art. 57

### Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

### Art. 58

### Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dal sindaco.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L' azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

10. E' consentita la trasformazione delle aziende speciali i società per azioni così come previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 267/2000.

**Art. 59**

**Istituzioni**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità delle medesime.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l' equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

**Art. 60**

**Società**

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni in conformità e con le modalità previste dall'art. 116 del D.Lgs. 267/2000.

**Art. 61**

**Concessione a terzi**

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l' aspetto sociale.

## TITOLO VII

## FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

## ACCORDI DI PROGRAMMA

### Art. 62

### Convenzioni – Consorzi – Unione di Comuni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Il comune, per la gestione di uno o più servizi o l'esercizio associato di funzioni, ha la facoltà di costituire, unitamente ad altri comuni, un consorzio secondo le modalità previste per le aziende speciali di cui all'art. 116 del D.Lgs. 267/2000.

4. Il comune, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, ha la facoltà di costituire con comuni, di norma contermini, una "Unione dei comuni" secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.

### Art. 63

### Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

## TITOLO VIII

## UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

## CAPO I

## UFFICI

### Art. 64

### Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) Un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) L'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli uffici.

### Art. 65

### Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ove nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguandovi costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti e verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

**Art. 66**

**Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli Organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e di responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali, approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le Rappresentane Sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

**Art. 67**

**Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sulla stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura urgente e indifferibile, tranne quelle in materia di sanità, igiene pubblica e sicurezza.

6. Al personale dipendente si applicano le procedure previste dagli artt. 93 e 94 del D.Lgs. 267/2000 circa le responsabilità patrimoniali e le responsabilità disciplinari.

7. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

## CAPO II

## PERSONALE DIRETTIVO

### Art. 68

### Direttore Generale

1. Nell'ipotesi in cui la normativa vigente lo consenta, può essere nominato un direttore generale con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dall'apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Può essere, altresì, nominato dopo aver stipulato apposita convenzione, secondo i criteri e le modalità in essa previsti, tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano il numero di abitanti stabilito per legge.

2. In tal caso il direttore generale deve provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria del servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 1 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale a cui viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

### Art. 69

### Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, impartirà il sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

### Art. 70

### Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta del Piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme sulla contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) Organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabili dal sindaco e dalla giunta;

c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni del contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi;

f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere di concerto con il sindaco.

**Art. 71**

**Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con le modalità previste nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, ove nominato, o, in mancanza, dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.

**Art. 72**

**Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa, l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissione di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici,

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposti e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in armonia con le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco;

j) forniscono al Direttore generale, ove nominato, e, in mancanza, al Segretario comunale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi necessari per la predisposizione della proposta di Piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco;

l) rispondono, nei confronti del direttore generale, ove nominato, o, in mancanza, del segretario comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio, che non sia atto di mero indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordina alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria

in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso di mancanza, assenza, impedimento del responsabile del servizio, il parere viene espresso dal segretario comunale. I soggetti di cui al presente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

**Art. 73**

**Incarichi a contratto**

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, in caso di vacanza o per altri gravi motivi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. L'Amministrazione comunale, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, può stipulare, nelle forme, con i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente.

3. La durata, il trattamento economico, la risoluzione di diritto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto di quanto previsto all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000.

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

**Art. 74**

**Collaborazioni esterne**

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

**Art. 75**

**Ufficio di indirizzo e di controllo**

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, e del direttore generale per l'esercizio delle funzioni di gestione amministrativa costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000.

**CAPO III**

**SEGRETARIO COMUNALE - VICESEGRETARIO**

**Art. 76**

**Segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato, tra gli iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. 267/2000, dal sindaco, da cui dipende funzionalmente. Le modalità di nomina sono quelle previste dall'art. 99 del D.Lgs. 267/2000. Egli può essere revocato dal sindaco per le motivazioni e con le modalità previste dall'art. 100 del predetto D.Lgs. 267/2000.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 del D.Lgs. 267/2000 e 10 del D.P.R. 465/1997, il servizio potrà essere svolto in forma associata tra più comuni sulla base di convenzione da approvarsi da parte dei rispettivi consigli comunali.

### Art. 77

### Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del presente statuto, sia stato nominato il direttore generale.

2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne redige i verbali che sottoscrive insieme ai rispettivi presidenti.

3. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri e esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco e ai singoli assessori o consiglieri.

4. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

5. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Egli esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi o questi siano assenti o impediti anche temporaneamente.

7. Il segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

8. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

9. Esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 68, comma 3, del presente statuto.

### Art. 78

### Vicesegretario comunale

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento del segretario comunale, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi potrà prevedere il conferimento da parte del sindaco delle funzioni vicarie ad un funzionario del comune responsabile di servizio in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale.

2. L'espletamento delle funzioni vicarie non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

## TITOLO IX

## LA RESPONSABILITÀ

### Art. 79

### Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale, ove nominato, e i responsabili dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui è tenuto altro personale dipendente, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale, al direttore generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco.

### Art. 80

### Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario comunale, il direttore generale, ove nominato, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto a terzi l'ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui al comma 1, si rivale agendo contro nei confronti di questi ultimi.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbiano violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivato da atti o operazioni di organi collegiali del comuna, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto rilevare nel verbale il proprio dissenso.

**Art. 81**

**Responsabilità dei contabili**

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

## TITOLO X

## DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 82**

**Pubblicazione - Entrata in vigore**

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

**Art. 83**

**Modifiche dello statuto**

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Il Segretario Comunale
dr. Antonio Bonacci

Il Sindaco
dr. Andrea Russo